



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, <data del protocollo>

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
ripresa e resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico

Risp. al prot. n. 5112 del 05.04.2023

Ns. prot. n. 4716 del 06.04.2023

Class. 34.43.01/160.2

34.43.01/746.2

Oggetto: Santhià e Carisio (Vc)

VIA - Impianto agrivoltaico denominato e-VerGREEN di potenza picco pari a 76,6 MWp e opere connesse, più contestuale utilizzo agricolo-zootecnico.

Richiesta parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP di Novara e contributo istruttorio alla U.O. DG-ABAP servizio II e III

Proponente: ED EDO S.r.l.

D. Lgs 152/2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Parere endoprocedimentale di competenza/Richiesta di documentazione integrativa

In riferimento al progetto in argomento, esaminati gli elaborati presenti sul sito <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9038/13299>, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza Speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prot. n. 5112 del 05.04.2023;

Si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alle Circolari n. 5/2010 del 19/03/2010 del Direttore Generale PBAAC e n.11 del 08.03.2022 del Direttore Generale ABAP / Soprintendenza Speciale per il PNRR;

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

– //

Nelle immediate vicinanze:

- A circa 5 km in direzione ovest dal campo fotovoltaico, Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei Comuni di Chiaverano, Torrazzo, Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice Castello, Borgo d'Ale, Cossano C.se, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, Palazzo C.se, Bollengo e Burolo;*
- A circa 8 km in direzione ovest dal campo fotovoltaico, Decreto Ministeriale 16 giugno 1953, *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in riva al lago di Viverone, sita nell'ambito del Comune di Viverone;*



- A circa 9 km in direzione nord dal campo fotovoltaico, Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, *Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia di Candelo e dintorni sito nei comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata e Cossato*;

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

Interferente per una tratta del cavidotto di connessione,

- Torrente Elvo, posto a circa 2,5 km in direzione nord-est dal campo fotovoltaico, a circa 1,90 km in direzione sud-est dalla SE "Carisio". Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- Riserva naturale della Garzaia di Carisio a circa 3 km in direzione nord-est dal campo fotovoltaico, a circa 2,00 km in direzione sud-est dalla SE "Carisio". Lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

Nelle immediate vicinanze:

- Rivo dei Laghetti, posto a circa 2,5 km in direzione ovest dal campo fotovoltaico. Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- Torrente Elvo, posto a circa 2,5 km in direzione nord-est dal campo fotovoltaico, a circa 1,90 km in direzione sud-est dalla SE "Carisio". Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- Riserva Naturale della Garzaia di Carisio a circa 3 km in direzione nord-est dal campo fotovoltaico, a circa 2 km in direzione sud-est dalla SE "Carisio". Lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- Torrente Edda, posto a circa 1 km in direzione nord dalle SE "Carisio". Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- varie aree boscate, sovente localizzate lungo le aste fluviali sopramenzionate e diffusamente collocate nell'intorno sia delle aree destinate al campo fotovoltaico sia di quelle per le cabine di trasformazione. Lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piemonte approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- Piano Territoriale Provincia VC (PTCP), approvato con D.C.R. n. 240-8812 del 24 febbraio 2009.

1.1.d. Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piemonte approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 In particolare si evidenzia la cogenza delle prescrizioni di cui agli artt. 14, 20 delle Norme di Attuazione del PPR
Si segnalano altresì interferenze con i contenuti degli artt. 16, 22, 25, 30, 31, 32, 34 delle N.T.A. del P.P.R.



- 1.1.e. Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:
- In direzione nord-est a circa 3 Km dal campo fotovoltaico, interferente per una tratta del cavidotto di connessione, Riserva Naturale della Garzaia di Carisio, lettera f) dell'art. 142 del Codice – SIC e ZSC e ZPS IT1120005 Garzaia di Carisio;
 - In direzione ovest a circa 8 Km dal campo fotovoltaico, Lago di Viverone – SIC e ZSC IT1110020;
 - In direzione ovest a circa 8 km dal campo fotovoltaico, Sito palafitticolo dell'arco alpino: Lago di Viverone - Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO - Sacri Monti e Siti Palafitticoli.

1.1.f si segnalano altresì:

- gli elementi lineari o areali identificati nella tav. P4 del Ppr tra le componenti storico – culturali e percettivo identitarie quali: la viabilità storica posta ad ovest e a sud delle aree di progetto e quella ferroviaria (linea Santhià – Biella), gli episodi edilizi indicati come “Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale”, il percorso panoramico della A4, quello che discende da Salussola verso Dorzano e quelli del lago di Viverone e il fulcro naturale sostanziato dalla “Parte emergente della Serra Morenica di Ivrea.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- In direzione nord-est – est a circa 1,3 km Carisio (VC), Castello Avogadro in loc. Nebbione, D. M. 10/06/1991 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);
- In direzione nord – est a circa 4,7 km dalle stazioni di trasformazione Buronzo (VC), Castello, Not. Min. 20.04.1921, 19.04.1921, 10.12.1921, 18.07.1924 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);
- In direzione est a circa 4,3 km dalle stazioni di trasformazione Balocco (VC), Castello, Not. Min. 20.11.1945 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);
- In direzione nord – ovest a circa 7,8 km dalle stazioni di trasformazione Massazza (BI), Castello degli Avogadro della Motta, Not. Min. 22.09.1945 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come fulcro del costruito);
- In direzione sud a circa 4,5 km dalle stazioni di trasformazione Santhià (Vc), Castello di Vettignè, D.D.R. n. 24 del 30.01.2014 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);
- In direzione nord – ovest a circa 7 km dall'impianto Roppolo (BI), Castello, Not. Min. 23.09.1945 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come fulcro del costruito);
- In direzione sud a circa 5 km dall'impianto Santhià (VC), Torre di Teodolinda detta anche la Turruta, Not. Min. 26.05.1908 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);
- In direzione sud - est a circa 6,7 km dalla stazione di trasformazione Casanova Elvo (VC), Castello, Not. Min. 20.11.19458 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);
- In direzione sud - ovest a tot km dall'impianto Alice Castello (Vc), Castello, Not. Min. 25.09.1945 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come fulcro del costruito);
- In direzione sud - ovest a 8,2 km dall'impianto Alice Castello (Vc), Chiesa di San Nicolao Vescovo, R.R. 25.06.1981;



1.2.b. beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

- In direzione ovest a 5 km dall'impianto Cavaglià (Bi), Chiesa cimiteriale di Santa Maria del Bibbione (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come fulcro del costruito ed elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);

e ogni altro bene immobile di proprietà pubblica o assimilata (ai sensi dell'art. 10 comma 1 D. Lgs. 42/2004) avente più di 70 anni, nelle vicinanze delle linee in progetto.

1.2.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Per il Piano paesaggistico regionale si veda il paragrafo 1.1.d.

- //

1.2.d. si segnalano altresì:

- il sistema di cascine diffuse capillarmente sul territorio poste nelle vicinanze delle aree di progetto (tra queste la più prossima è la cascina a corte chiusa denominata Sant'Alessandro collocata a sud - ovest dell'area a nord della linea autostradale A4);

1.3. Beni archeologici

1.3.a. Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame (ovvero, dall'impianto agri-voltaico e dal cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale, ovvero nelle sue immediate vicinanze non sussistono immobili o aree dichiarate di interesse culturale (con riferimento alla tutela archeologica) ai sensi della Parte II del Codice del D.Lgs. 42/2004.

1.3.b. Allo stato attuale delle conoscenze, le opere in progetto non interferiscono direttamente con beni archeologici già noti o tutelati *ope legis*. Si deve rimarcare tuttavia che la presenza di strutture, manufatti o altre evidenze di natura archeologica nel sottosuolo (dunque, ai sensi delle norme sopra citate, ricadenti nella tutela *ope legis*), nell'area dell'impianto di produzione o lungo il tracciato degli impianti di connessione, non può essere esclusa e, anzi, risulta altamente probabile dal momento che le opere in programma insistono in un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico, come esplicitato nei paragrafi successivi.

1.3.c. Alla distanza di circa 1 km a sud ovest dell'area dell'impianto agrivoltaico, il P.R.G.C. del comune di Santhià (rif. Elaborato AT4.1) individua una "area a rischio archeologico", di cui all'art. 54 delle NTA Si evidenzia che per dette aree, riconosciute dalla pianificazione urbanistica è richiesto il preventivo parere della Soprintendenza per progetti, anche privati, che comportino scavi di terreni non precedentemente manomessi. Occorre evidenziare al riguardo che l'individuazione di aree ad elevato potenziale archeologico e delle relative misure di tutela archeologica preventiva nel rispetto delle competenze statali, è demandata ai piani regolatori dall'art. 24, comma 11 della L.R. 56/1977.

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

L'area su cui si intende realizzare l'impianto è sita nel comune di Santhià (VC), località S. Alessandro, per quanto concerne l'impianto principale; nel comune di Carisio (VC) per quanto riguarda il cavidotto di connessione e il punto di raccolta "Cascina Baraggia". L'area lorda destinata ad impianto e locali tecnici, delimitata dalla recinzione perimetrale, misura 114,48 ha, e dista circa 4.3 km nord-ovest dal centro abitato di Santhià, circa 8.2 km nord-est dal Comune di Alice Castello, circa 5.6 km est dal centro di Cavaglià, 5.7 km sud-est dall'abitato di Dorzano, circa 6.4 km sud-est



da Salussola, circa 2 km sud-ovest dall'abitato di Carisio, 10.4 km ovest dal Comune di Casanova Elvo, 9 km nord-ovest da San Germano Vercellese, 9 km nord-ovest dal comune di Crova, 7 km nord dall'abitato di Tronzano Vercellese. L'area risulta posta a cavallo della Autostrada A4 Torino-Trieste.

I terreni oggetto di intervento si presentano sub-pianeggianti e, ad oggi, sono adibiti alla coltivazione di erbacee di pieno campo (prevalentemente riso e soia). L'area di progetto si inserisce in uno scenario pianeggiante, in una compagine territoriale dove la componente agricola, tipica della zona, è costituita principalmente da risaie alternate a seminativi in aree non irrigue, boschi di latifoglie e limitate aree a destinazione d'uso industriale e/o commerciale.

L'intervento presentato dal proponente, sulla base di quanto dallo stesso dichiarato negli allegati progettuali, consiste nella realizzazione di un impianto agrivoltaico installato a terra con una potenza di picco complessiva pari a 76.6 MWp, con stringhe opportunamente distanziate per evitare ombreggiamenti e consentire un'ottimale crescita vegetale, caratterizzato da n. 127.712 moduli in silicio monocristallino (tecnologia bifacciale), installato su strutture ad inseguimento (tracker) monoassiale. Si prevede inoltre un cavidotto interrato (costituito da 4 tubazioni di diametro 200mm, per il transito ciascuno di una singola trave di cavi MT – tensione di elettrodotto 30kV) per la connessione tra la cabina di smistamento MT, localizzata nell'impianto fotovoltaico, con la stazione di trasformazione AT/MT da realizzarsi nel punto di raccolta di Carisio in prossimità della nuova Stazione Elettrica di trasformazione 380/312 kV "Carisio".

Sulla base dei contenuti degli elaborati di progetto la realizzazione dell'impianto prevede il prosieguo delle attività di conduzione agraria dei terreni, che costituirebbero la componente "agricola" dell'agro-voltaico con previsione di: semina di un erbaio destinato alla raccolta come fieno o foraggio verde per il bestiame; coltivazione di soia avvicendata a frumento tenero; installazione di 100 arnie per attività apistica finalizzata alla produzione di miele; realizzazione di un allevamento di lumache (elicicoltura).

Si prevedono inoltre le realizzazioni di opere accessorie quali lievi sbancamenti, recinzione dell'area e impianti di illuminazione e videosorveglianza.

Gli impatti paesaggistici generati sono pertanto da valutarsi relativamente:

- al campo fotovoltaico a terra, posto in un ambito agricolo pressoché integro privo di episodi antropici in dissonanza con la vocazione agricola dei luoghi;
- al cavidotto, che sebbene interrato, ma che nelle fasi di cantiere impatterebbe direttamente con aree di elevato valore paesistico/naturale "Riserva Naturale della Garzaia di Carisio";
- al punto di raccolta "Cascina Baraggia" anch'esso collocato in un ambito agricolo pressoché integro.

Campo Fotovoltaico dell'impianto proposto

L'impianto che occuperebbe una superficie di 114,48 ha, (ma che se nella relazione tecnico descrittiva viene descritto di 114,48 ha, in relazione paesaggistica viene indicato di 103,73 ha) appare sproporzionata rispetto al paesaggio agrario di pianura, sostanzialmente integro e omogeneo, punteggiato da cascine isolate e radi insediamenti lungo lo sviluppo dell'Autostrada A4 Torino-Trieste, caratterizzato da una maglia agraria fitta e parcellizzata che, nel periodo di allagamento dei campi, acquisisce il tipico aspetto del "mare a quadretti" fortemente tipizzante e identitario della pianura vercellese; le visuali ad ampio raggio che, percorrendo l'autostrada, la ferrovia (linea A.V. Milano-Torino e linea Biella-Santhià), le strade primarie, secondarie o poderali, si aprono sulla trama agraria verrebbero interrotte dalla presenza di un elemento estraneo ed autoreferenziale ancorché parzialmente "mascherato" da filari arborei – arbustivi;

L'intervento si dimostra estraneo e incoerente rispetto al sistema della trama e delle giaciture del paesaggio agrario consolidato derivante dalla specializzazione colturale (risaie) che ha preso il posto delle praterie, delle aree boscate e della baraggia;

L'impianto agro-voltaico, anche per la stessa scelta delle colture previste in progetto, va a sostituirsi ad una conduzione agricola risicola, tutt'ora in esercizio, tipica e caratterizzante, posta in un territorio che si fregia del riconoscimento del disciplinare di produzione della Denominazione



d'Origine Protetta riso di Baraggia biellese e vercellese (si richiamano a tale proposito i contenuti delle linee guida al D.M. 10 settembre 2010, per il quale tra le aree non idonee sono ricomprese le "aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale");

Cavidotto

Non si possono escludere impatti legati al cavidotto, che il proponente descrive come opera completamente interrata, laddove il tracciato intercetta i seguenti corso d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004:

- Torrente Elvo, in corrispondenza del viadotto della SP 3;

Gli impatti del cavidotto, specialmente nelle fasi di cantierizzazione, potrebbero risultare inoltre evidenti per la realizzazione della tratta in prossimità della Riserva naturale della Garzaia di Carisio tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

Stazioni di trasformazione

A Nord dell'impianto fotovoltaico si concentrano le cabine di trasformazione e di consegna per il raccordo con la società Tema Spa; la giustapposizione di fabbricati impiantistici inseriti nel paesaggio unicamente in base ad esigenze funzionali, in un'area agricola, avente le medesime caratteristiche di quella del campo fotovoltaico posta più a sud, concorre negativamente alla frammentazione del paesaggio agrario. Le stazioni elettriche (di trasformazione e di consegna) risultano di cospicue dimensioni e in posizione isolata tra i campi agricoli.

L'ambito paesaggistico, che la toponomastica riconduce alla Baraggia, risulta già segnato dalla presenza di insediamenti specializzati posti lungo l'asta autostradale. Ulteriori elementi, oltretutto posti come già osservato in posizione isolata, di elevati impatto antropico, costituirebbero un forte detrattore visivo nel paesaggio agricolo.

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dello S.I.A., alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio – le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati):

Si ritiene che la documentazione proposta debba essere integrata sin dalla presente fase di VIA per le valutazioni definitive di competenza; i chiarimenti e le integrazioni richieste non si ritengono rinviabili alle successive fasi di progettazione stante la necessità, di seguito evidenziata, di dover prevedere affinamenti progettuali e predisporre soluzioni alternative anche in termini localizzativi.

2.1.b indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

potenzialmente tutti gli impianti fotovoltaici realizzati o approvati di entità superiore ad 1 Mw nell'ambito territoriale "prossimo" a quello in trattazione ubicati in provincia di Biella e Vercelli. Si anticipa quanto verrà richiesto nel proseguo della trattazione ossia che, visti i contenuti della S.I.A., si ritiene necessaria l'elenco degli impianti che afferiscono al punto di consegna di Carisio (VC) di competenza di Tema SpA, e delle possibili reti di connessione, con fine la corretta valutazione dell'alternativa proposta nell'elaborato 35481a-signed_signed.



2.1.c attestazione della conformità della *Relazione paesaggistica* allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all’eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione.

Si riscontrano discrepanze tra le superfici interessate dall’intervento riportate nella Relazione Paesaggistica (FTV22CP05-AMB-R-20) rispetto ai contenuti di alti elaborati di progetto (FTV22CP05-TEC-R-04).

2.2. Beni architettonici

2.2.a analisi sulla compatibilità dell’intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell’area o nelle immediate vicinanze:

- non si possono escludere eventuali interferenze visive del campo fotovoltaico, isolato nella trama agraria, rispetto a taluni beni culturali presenti nell’intorno nel raggio di circa 10 km e in particolare di strutture fortificate poste in posizione elevata e panoramica, dai quali si gode di ampi scorci panoramici sul territorio circostante.

2.3 Beni archeologici

2.3.a. Si rileva che lo *Studio di Impatto Ambientale* (elaborato FTV22CP05-AMB-R-02) affronta il tema dei potenziali impatti del progetto sul patrimonio archeologico ancora non emerso (par. 3.10) – che tuttavia, se presente nel sottosuolo, deve considerarsi di proprietà statale e *ope legis* sottoposto a tutela per il combinato degli artt. 10 e 91 del D.Lgs. 42/2004 – facendo riferimento all’analisi dettagliata offerta dalla documentazione relativa al procedimento di Verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016, a firma del dott. Mauro Lo Castro, acclusa all’istanza di VIA (elaborato FTV22CP05-AMB-R-12).

Detta documentazione - di cui si evidenzia fin da ora la non conformità ai disposti delle “Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2022, con particolare riferimento all’assenza dell’applicativo (*template*) appositamente progettato per semplificare e uniformare le modalità di raccolta e archiviazione di tali dati e finalizzato a implementare il Geoportale Nazionale dell’Archeologia (GNA) – approfondisce la stima del potenziale archeologico territoriale e dell’impatto archeologico che la realizzazione del progetto potrebbe determinare.

Dal quadro archeologico ivi contenuto, in sintesi, si desume che il territorio in cui si inserisce l’impianto in questione conosce una frequentazione antropica marcata a partire dall’Eneolitico e, con maggiore evidenza, dall’età del Bronzo, come documentato da diversi rinvenimenti archeologici effettuati nella zona, fra cui: il complesso megalitico in comune di Cavaglià (scheda sito n. 25), punte di freccia in selce a San Germano Vercellese (scheda sito n. 35) e mazza in pietra lavorata con foro al centro rinvenuta presso la cascina Chiappine, in comune di Carisio (scheda sito n. 52) All’età del Bronzo di data, infine, un’ascia in bronzo proveniente “*da scavi nel territorio di Santhià*”, di cui si hanno solo notizie bibliografiche. A partire dall’età romana, l’occupazione antropica dell’area, prevalentemente con una vocazione agricola, appare consolidata e testimoniata da numerose evidenze, sia insediative sia funerarie (cfr. Schede sito, *passim*), particolarmente cospicui a Santhià località Pragilardo (a sud-est dell’area di intervento) e nei comuni contermini di Salussola e Dorzano. Nel corso del tardo antico e dell’alto medioevo, oltre alla continuità di occupazione di numerosi siti già noti da età romana, numerosi elementi confermano la vitalità del territorio in esame, in cui si rileva la presenza di nuove aree funerarie (ad esempio, scheda sito n. 19) e apprestamenti a probabile carattere difensivo, quali quello indagato a Cavaglià, località Torrione (scheda sito n. 14). Contestualmente, si assiste all’affermazione del cristianesimo, testimoniata dalla



sempre più frequente presenza di edifici di culto, le cui prime fasi edificatorie si datano, in taluni casi, all'alto medioevo (cfr. schede sito nn. 29 e 45).

Alla luce di quanto sinteticamente richiamato, questa Soprintendenza esprime una valutazione di potenziale archeologico alto per l'areale in cui si inseriscono gli interventi in questione. Per quanto attiene la stima del rischio archeologico relativo, questa Soprintendenza accoglie le valutazioni espresse dal dott. Mauro Lo Castro, con l'assegnazione di un grado di rischio archeologico relativo alto per la realizzazione del campo agrivoltaico, un grado di rischio archeologico medio/basso per il tratto iniziale del cavidotto, fino alla località Nebbione in comune di Carisio, e di un grado di rischio archeologico relativo basso per la restante parte del tracciato.

Ciò detto, si deve evidenziare che **l'effettivo impatto archeologico (in rapporto all'entità degli scavi in programma) del progetto qui esaminato sarà oggetto di valutazione da parte di questa Soprintendenza nell'ambito della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (d'ora innanzi, anche denominata VPIA), avviata dal Proponente contestualmente all'istanza di VIA.** Infatti, come previsto dall'art. 5 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 "ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", ivi inclusa la VPIA.

Visti pertanto, i dati emersi nel corso della fase prodromica della VPIA, questa Soprintendenza richiede in particolare:

- l'adeguamento degli elaborati relativi al procedimento di VPIA ai disposti delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2022 e la successiva trasmissione a questo Ufficio;
- per quanto riguarda l'area del campo agri-voltaico, l'attivazione delle procedure di cui all'art. 25, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con la realizzazione di una campagna di ricognizione intensiva dell'area;
- sempre nell'area dell'impianto di produzione, la realizzazione di una campagna di sondaggi stratigrafici diretti (la cui entità sarà da valutare anche in base agli esiti delle ricognizioni), da realizzarsi dopo l'ottenimento della disponibilità dei terreni;
- per quanto riguarda lo scavo del cavidotto, di garantire la sorveglianza archeologica in corso d'opera con l'assunzione di tutti gli oneri e i rischi derivanti da eventuali rinvenimenti che dovessero verificarsi in fase esecutiva.

Come richiesto, l'approvazione di tale piano di indagini verrà trasmessa in copia a codesta Soprintendenza Speciale.

Pur considerato che, alla luce degli aggiornamenti normativi recentemente apportati dall'art. 19 comma 2 del D.L. 13 del 23/02/2023 al D.Lgs. 152/2006 – che in particolare ha introdotto il comma 2-sexies all'art. 25 ("in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"), si ritiene che l'esecuzione delle indagini preventive di cui sopra e il completamento della VPIA anche successivamente alla conclusione del presente procedimento e comunque prima dell'avvio dei lavori debbano garantire la compatibilità del progetto con elementi del patrimonio archeologico eventualmente presenti nel sottosuolo. Si ritiene infatti altamente probabile – viste le caratteristiche dei precedenti rinvenimenti effettuati nel territorio in questione – che l'interesse archeologico di questi ultimi si esaurisca attraverso l'indagine stratigrafica esaustiva e pertanto allo stato attuale non si ravvisano radicali situazioni di assoluta incompatibilità con il progetto in discussione.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA



Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali e lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, **al fine di poter esprimere le proprie definitive valutazioni di competenza**, considerate che le dimensioni e le caratteristiche morfologiche dell'impianto determinano forti criticità in termini di impatti diretti sul paesaggio, ritiene necessario dover richiedere al Proponente, sin dalla presente fase, le seguenti integrazioni e/o chiarimenti:

Tutela monumentale e paesaggistica

1. Rilevate fortissime criticità sull'impianto in oggetto, di portata tale da risultare difficilmente "assorbibile" nel paesaggio e nell'ambiente circostante, **si richiede un approfondimento progettuale con modifica del layout di progetto** che preveda una sensibile e radicale riduzione in termini di estensione dell'impianto, valutando opportuni distanziamenti dalla cascina Sant'Alessandro e dalle zone naturalistiche di corridoio ecologico poste a sud della linea autostradale. Si consideri altresì la vicinanza del campo fotovoltaico con la ferrovia Biella- Santhià, e con la viabilità storica – panoramica.
2. L'ambito interessato dal progetto è quello della pianura risicola fortemente caratterizzata dalla fitta maglia agraria solcata da un capillare sistema irriguo fatto di torrenti, rii e cavi irrigui. Il campo fotovoltaico, così come progettato, non tiene sufficientemente conto dei segni fisici e simbolici che strutturano il territorio, posandosi senza soluzione di continuità ed in modo estensivo e occupando quasi interamente l'area a disposizione; inoltre la proposta di "agro-voltaico", benché presupporrebbe una sinergia tra produzione energetica e attività agricola, viene qui declinata in maniera sbilanciata, marginalizzando di fatto la componente "agricola", ossia quella che potrebbe maggiormente concorrere ad un miglior inserimento ambientale del progetto. Pertanto, a fronte delle forti e sostanziali criticità rilevate, in merito all'estensione, alla densità e alla giacitura dei pannelli, si chiedono degli **approfondimenti progettuali** che tendano ad una progettazione coerente con la trama agraria esistente, e non indifferente ad essa, definita dalle singole camere di risaia, con giacitura maggiormente diradata, introducendo siepe arborate e arbustive con funzione ecologica e paesaggistica anche all'interno della trama;
3. Con riferimento alla fascia fluviale di 150 metri generata dal Torrente Elvo tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 comma 1) lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e all'area definita dalla Riserva Naturale della Garzaia di Carisio tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 42/2004, si richiede un approfondimento progettuale con elaborati in scala adeguata con evidenza delle opere ricadenti all'interno delle aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
4. Considerata l'ingente estensione areale l'opera risulta di difficile mitigazione rispetto alle visuali dominati dall'autostrada e dalla ferrovia ad alta velocità, dalle quali il fruitore percepirebbe un paesaggio fortemente interferito. Si valuti che percorrendo la carreggiata nord da est in direzione Torino, appena superata la fascia fluviale del torrente Elvo si osserverebbe un'estensione di pannelli a perdita d'occhio (misurato in circa 1, 4 km di estensione verso nord). Le "Misure di Mitigazione" così come rappresentate nella tavola FTV22CP05_AMB-R-08c paiono del tutto insufficienti ed inefficaci. Esse propongono una miscelanea di essenze arboree e arbustive disposte, su una profondità di soli 2,00 metri verso la ferrovia Biella-Santhià e su taluni altri tratti rivolti verso la A4, in maniera rigida, schematica e completamente assente in corrispondenza degli angoli (parte maggiormente critica); si prefigura una configurazione lineare "rigida" che non pare né simulare profili boscati ad effetto "naturaliforme" né sembra del tutto aderente alle alberature o siepi arborate che connotavano la trama agraria esistente; a ciò si somma la totale assenza di filari



interni e la completa assenza di filari di mitigazione sul lato nord. Inoltre non si ritrova alcuna argomentazione che illustri il grado di mascheramento atteso nelle diverse stagioni (sono presenti simulazioni del solo periodo di massimo verde estivo) né le tempistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione prefissati. Pertanto, in considerazione delle forti perplessità riscontrate, si chiede di effettuare un **approfondimento progettuale specifico che preveda misure mitigative** “di più ampio respiro” aventi una maggiore consistenza e minor ripetitività formate dalla ampia gamma di essenze autoctone derivate dall’ambiente del bosco planiziale e dalla baraggia biellese-vercellese; le opere di mitigazioni dovranno essere previste anche per le stazioni elettriche.

5. Ricontrata la totale assenza di “*Misure di Compensazione*” a fronte di una previsione progettuale ad elevatissimo impatto paesaggistico, **si richiede di formulare una proposta compensativa** rivolta a ricostituire ecosistemi naturali ed elementi di riqualificazione del paesaggio;
6. Con riferimento al progetto agro-energetico-ambientale schematizzato nell’elaborato FTV22CP05-AMB-R-08c (mitigazioni agro-ambientali), si richiede di specificare, con elaborati di maggiore dettaglio, la conformazione delle aree destinate alla semina e alla piantumazione, anche nel rispetto della maglia agraria esistente; lo stesso approfondimento di dettaglio dovrà essere sviluppato per il campo di elicicoltura previsto in progetto; si ribadisce sin d’ora che le proposte colturali nonché quelle relative alla elicicoltura paiono del tutto ininfluenti e inefficaci rispetto al tema della riduzione degli impatti paesaggistici;
7. Presa visione della tavola FTV22CP05-AMB-R-08d nella quale sono inserite le fotosimulazioni di progetto, ribadendo quanto già argomentato al punto 4 della presente richiesta di integrazione in ordine all’effetto “*schematico e ripetitivo*” delle misure di mitigazione proposte, si rileva che suddette viste non paiono rappresentare tutte le tematiche e le criticità intrinseche al progetto; pertanto si effettuano le seguenti richieste di integrazione:
 - 7.1 siano aggiunte ulteriori viste ravvicinate tratte da punti significativi dell’immediato intorno (anche dalle cascine, dalla ferrovia, dai campi e dalla viabilità) che rappresentino anche le cabine di trasformazione e i locali tecnici, con maggiore livello di dettaglio architettonico e di mitigazione;
 - 7.2 siano elaborate viste significative interne all’area di impianto;
 - 7.3 siano elaborate viste notturne dalle quali si possa evincere l’impatto luminoso e la percepibilità dello stesso nel contesto;
 - 7.4 siano elaborate viste nelle differenti stagioni, con rappresentazione delle mitigazioni nei periodi autunnali e invernali;
 - 7.5 siano elaborate viste delle opere, se presenti, ricadenti nella fascia fluviale di 150 metri generata dal Torrente Elvo tutelata per legge ai sensi dell’art. 142 comma 1) lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e nell’area definita dalla Riserva Naturale della Garzaia di Carisio tutelata ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 42/2004;
 - 7.6 dalla disamina della documentazione disponibile agli atti non si rintracciano **fotosimulazioni relative alla Sottostazione di consegna e alla Stazione elettrica** dalle quali si possano evincere compiutamente le misure mitigative proposte e i relativi impatti; pertanto si chiede di produrre le elaborazioni mancanti avendo cura di rappresentare, almeno a livello di ingombro volumetrico, anche le cabine afferenti agli impianti esistenti o previsti di altri soggetti economici, anche al fine di poterne valutare l’effetto cumulo;Le suddette fotosimulazioni dovranno essere riportate su una *keyplan* di riferimento su cui indicare i relativi punti di ripresa.
8. Con riferimento allo FTV22CP05-AMB-R-08b Elaborato grafico - Studio di intervisibilità, considerata l’estensione del campo, la presenza nell’intorno, nel raggio di circa 10 km, di



beni ed aree aventi valore culturale, paesaggistico storico e ambientale, si ritiene che l'elaborato sia parziale poiché non vengono analizzati tutti i luoghi "sensibili" o più rappresentativi del territorio, e non del tutto realistico laddove vengono utilizzate immagini 3d satellitari, le quali presentano un livello di definizione non adeguato e un "appiattimento" delle altimetrie. Pertanto si richiede quanto segue:

- 8.1 Che differentemente da quanto sin ora fatto, l'analisi venga condotta dai punti più elevati e significativi dei nuclei storici (a titolo esemplificativo si cita Alice Castello zona della motta con Castello e Chiesa di San Nicolao Vescovo);
 - 8.2 Siano ricognite tutte le caschine poste nell'intorno concentrando l'analisi di intervisibilità su quelle aventi valore storico – documentale;
 - 8.3 tenuto conto della posizione elevata e panoramica della maggior parte dai beni culturali e paesaggistici posti nell'intorno del campo agro-voltaico e delle stazioni di consegna e di trasformazione), sia completata l'analisi all'interno del bacino visivo indicato (raggio 10 km circa) tenendo conto dei beni elencati al punto 1.1 e 1.2 del presente parere e più in generale dai beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 a partire da tutti gli elementi ricogniti tra le componenti percettivo-identitarie e storico – culturale della tav. P4 "Componenti paesaggistiche" del Ppr ed individuando ulteriori beni o siti eventualmente non mappati;
9. Al "Piano di dismissione dell'impianto e ripristino dei luoghi" (FTV22CP05-TEC-R-04), si chiede di indicare anche la rimozione o meno delle opere minori quali il campo di elicicoltura e delle arnie presenti, oltre che una rappresentazione schematica della restituzione del terreno da destinare alle coltivazioni agricole pre-intervento (risaie);
10. Visti i contenuti della S.I.A, si ritiene necessaria l'elenco degli impianti che afferiscono al punto di consegna di Carisio (VC) di competenza di Terna SpA, e delle possibili reti di connessione, al fine della corretta valutazione dell'alternativa proposta nell'elaborato 35481a-signed_signed.
11. Si richiede di chiarire se l'estensione areale dell'impianto indicata nella relazione paesaggistica pari a 103, 73 ha sia da intendersi come mero errore materiale rispetto a quanto indicato negli altri elaborati.

Tutela archeologica

Per quanto attiene la tutela archeologica, considerato che – come precedentemente indicato – il progetto in esame è sottoposto a Verifica preventiva dell'interesse archeologico, si ritiene che il completamento di detta procedura secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (con le indagini preventive e le misure di tutela in corso d'opera e, ove necessario, lo scavo stratigrafico esaustivo delle evidenze riscontrate durante dette indagini) potrà consentire di superare impatti significativi dell'opera in esame, dal momento che (come già esplicitato) si ritiene altamente probabile che le esigenze di tutela di dette evidenze si esauriscano attraverso lo scavo esaustivo (comma 9, lett. A dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016).

Per tale motivazione, si chiede inoltre che:

- con riferimento alla possibile necessità di condurre indagini stratigrafiche in estensione nelle aree interessate dal progetto allo scopo di indagare esaustivamente eventuali evidenze archeologiche individuate durante l'espletamento della separata procedura di VPIA, siano previste a tale scopo idonee risorse economiche nelle successive fasi progettuali;



Questo Ufficio, viste le richieste di cui sopra e al fine di poter esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo, rimane in attesa della trasmissione delle integrazioni richieste e a disposizione per qualsiasi eventuale informazione in merito.

I Responsabili del procedimento
arch. M. Brustio/dott.ssa F. Garanzini

IL SOPRINTENDENTE
Dott.ssa. Michela Palazzo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate*

